



CITTA' DI AULLA

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Massa Carrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 54 del 30/12/2021

OGGETTO:

SPEZIA RISORSE S.P.A. - ACQUISTO PARTECIPAZIONE ED AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE.

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 17:00, presso la sede comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

VALETTINI ROBERTO	Sindaco	P
GIOVANNONI ALESSANDRO	Consigliere Comunale	P
MORETTI GIADA	Consigliere Comunale	P
BRUNETTI TANIA	Consigliere Comunale	P
AMORFINI SILVIA	Presidente Del Consiglio	P
MARIOTTI MARCO	Consigliere Comunale	P
CIPRIANI ROBERTO	Consigliere Comunale	P
SCHIANCHI ELEONORA	Consigliere Comunale	P
FIorentini Achille	Consigliere Comunale	P
TOMÈ KATIA	Consigliere Comunale	A
CHIODETTI GIOVANNI	Consigliere Comunale	P
GERINI GABRIELE	Consigliere Comunale	A
LOMBARDI MARIA	Consigliere Comunale	P
BRUNELLI MONJA	Consigliere Comunale	A
COPPELLI FILIPPO	Consigliere Comunale	P
MAGNANI SILVIA	Consigliere Comunale	P
DEMETRIO ARTURO ANDREA	Consigliere Comunale	P

Vengono nominati a scrutatori BRUNETTI TANIA, FIORENTINI ACHILLE, LOMBARDI MARIA.

Assume la presidenza il presidente del consiglio, AMORFINI SILVIA.

Partecipa alla seduta DOTT.SSA MICHELINI PAOLA, Segretario Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e procede all'esame della proposta di deliberazione importata di seguito.

I Consiglieri Gerini e Tome' sono entrati in aula dopo l'appello nominale. Successivamente sono usciti i Consiglieri Cipriani e Demetrio. I Consiglieri presenti sono n. 14.

Il Sindaco illustra l'argomento.

Intervengono per le dichiarazioni di voto il Consigliere Coppelli, il quale dichiara il proprio voto contrario e quello di tutto il gruppo di Minoranza ed il Consigliere Gerini, il quale dichiara il proprio voto favorevole e quello del gruppo di Maggioranza.

Successivamente interviene il Consigliere Magnani.

La discussione viene conservata in forma integrale su supporto informatico

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, in data 29 novembre 2005, con atto del notaio Dr. Orlando Nalli (Rep.n. 105.590 raccolta 16.825), è stata costituita la società Spezia Risorse S.p.a., con sede legale in La Spezia alla Via Giovanni Pascoli n. 64 (P.IVA: 01222120113);

Che la predetta società ha ad oggetto, tra l'altro, "la gestione ordinaria e straordinaria, per la liquidazione, accertamento e la riscossione, anche coattiva, di tutte le entrate comunali patrimoniali ed assimilate, tributarie ed extratributarie del Comune della Spezia ed eventualmente anche di altri enti pubblici e di società di servizi pubblici locali, nonché tutte le attività connesse e complementari";

Che la società Spezia Risorse S.p.a. è iscritta all'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali, di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 al n. 146;

Preso atto che, con atto a rogito del notaio Massella Ducci Teri del 05/11/2020, la società Spezia Risorse S.p.a., ha acquistato le azioni detenute dai soci privati: Ica S.r.l. e Gefil S.p.a.;

Che, per effetto, del predetto acquisto di azioni proprie, alla data odierna, la società è partecipata esclusivamente da enti pubblici;

Considerato che con nota prot. 11950 del 27/11/2020 la società Spezia Risorse Spa:
Manifestava la disponibilità a cedere le azioni proprie in favore del Comune di Aulla, specificando altresì l'onere da sostenere per l'acquisto di ogni azione;
Trasmetteva copia dello statuto adeguato alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2017;

Che, con la sopradetta nota, l'Amministratore delegato della società ha comunicato che le azioni proprie saranno cedute al valore unitario di € 2,25, di cui € 1,00 come valore nominale ed € 1,25 quale sovrapprezzo azioni e che gli oneri accessori all'acquisto restano a carico dei soggetti acquirenti;

Vista la deliberazione n° 157 del 30/12/2020 ad oggetto "Manifestazione di interesse acquisto azioni Spezia Risorse Spa;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche non possono acquisire partecipazioni in società non aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Che la riscossione delle proprie entrate è funzionale all'acquisizione delle risorse necessarie ad assicurare l'erogazione dei servizi dell'Ente, nonché ad assicurare il conseguimento degli equilibri di bilancio;

Rilevato che i servizi strumentali all'amministrazione pubblica disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016 sono rivolti essenzialmente alla pubblica amministrazione e, solo indirettamente al pubblico e, nel rispetto dei principi dettati dalla consolidata giurisprudenza comunitaria della Corte di Giustizia Europea (tra tutte: sentenza della Corte di Giustizia CE, sez. V, 18/11/1999, causa C – 107/98, Teckal; sentenza della Corte di Giustizia CE, sez. V, 11/01/2005, causa C – 26/03, Stadt Halle; sentenza della Corte di Giustizia CE, sez. V, 13/10/2005, causa C – 258/03, Parking Brixen), possono essere espletati attraverso l'affidamento diretto ad una società in house;

Tenuto conto, tra l'altro, che l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 consente agli enti locali di affidare, anche disgiuntamente, le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva delle proprie entrate, siano esse tributarie o non tributarie. La fattispecie contemplata all'art. 52 contempla la delega da parte dell'Ente al privato delle potestà pubblicistiche che caratterizzano l'attività di riscossione. L'elemento peculiare della concessione dell'attività di riscossione, nell'ambito del trasferimento al privato delle facoltà pubblicistiche, è la natura giuridica della riscossione, che non può che essere inquadrata come "funzione pubblica" o "esercizio di funzioni amministrative pubbliche fondamentali" (art. 14, comma 27 – lettere a) e f), del D.L. n. 78/2010);

Tenuto che, avallano questa qualificazione anche le linee guida della Corte di Conti Toscana, con deliberazione n. 15/2011 le quali concludono che l'attività svolta dal concessionario potrebbe configurarsi come esercizio di una pubblica funzione, strumentale ad una funzione di cui resta titolare l'ente pubblico concedente, nonché la sentenza del Tar Campania – sezione n. II - n. 127 del 21/04/2020;

Considerato, pertanto, che l'affidamento alla società partecipata Spezia Risorse S.p.a. delle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie, si configura come affidamento in house di una funzione pubblica con poteri autoritativi;

Ritenuto che l'affidamento in concessione ad una società partecipata da parte del Comune di Aulla del servizio di concessione garantisce, rispetto al ricorso al mercato, un controllo ed un'ingerenza più penetrante rispetto a quella praticabile su un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non limitato alla mera verifica del rispetto del contratto di servizio.

Cosicché, in sintesi:

- a) Il Comune mantiene un controllo delle entrate e sugli uffici preposti analogo a quello che l'ente avrebbe se gestisse l'attività in forma diretta.
- b) L'utente dispone di un interlocutore "di primo livello" già presso questi uffici comunali, con notevolissimo miglioramento del contesto ambientale, e facilitazione nei rapporti umani ed istituzionali.
- c) Il Comune ha la disponibilità immediata dell'incasso, con evidente miglioramento dei tempi dei flussi finanziari.
- d) Il Comune è in grado di individuare con estrema tempestività i crediti inesigibili, con riflessi positivi sulla quantificazione puntuale del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.
- e) Viene garantito un rapporto snello e tempestivo tra il Comune, che conosce il territorio e gli indicatori di reddito, con la Società preposta ad avviare le procedure di riscossione esecutiva, con miglior profitto e maggiore equità.
- f) Il Comune potrà disporre di strumenti informatici, condivisi con la Società, a fronte di oneri finanziari consistentemente più contenuti di quanto comporterebbe l'acquisto della licenza di utilizzo

Evidenziato che l'affidamento del servizio di riscossione coattiva comporterà un onere a carico dell'Ente parametrato all'aggio percepito dal concessionario sulla base delle effettive riscossioni;

Considerato che la struttura organizzativa dell'Ente, ad oggi costituita da n. 4 dipendenti, non consente lo svolgimento di tutte le fasi del procedimento di riscossione coattiva: aggiornamento banche dati, elaborazione, emissione e notifica atti successivi agli accertamenti, rendicontazione notifiche e riscossioni, procedure di riscossione coattiva (pignoramenti presso terzi, iscrizioni ipotecarie, iscrizione di fermi amministrativi, istanze di fallimento ecc.);

Constatato che la società Spezia Risorse S.p.a., in conseguenza dell'atto di acquisto di azioni proprie, è partecipata esclusivamente da Enti pubblici;

Che la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da n. 3 membri come si rileva dalla visura camerale allegata;

Che il compenso riconosciuto agli amministratori rispetta il limite di cui all'art. 4, comma 4 – secondo periodo, del D.Lgs. n. 95/2012, come si rileva dalla nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 11/03/2021 al n. 11241;

Rilevato che lo Statuto societario, approvato con deliberazione assembleare del 09 ottobre 2020 (atto del notaio Dr. Niccolò Massella Ducci Teri – rep. 10.126 – raccolta 4.477) è stato adeguato alle previsioni di cui all'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 175/2017;

Che il fatturato della società Spezia Risorse S.p.a. è costituito per almeno l'80% da corrispettivi conseguiti nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dagli enti pubblici soci;

Che il controllo analogo sulla società è assicurato in forza di patti parasociali, il cui schema sarà oggetto di specifica approvazione, con la presente proposta deliberativa;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2017 la società Spezia Risorse S.p.a. è una società in house e, pertanto, a seguito dell'acquisizione della partecipazione da parte del Comune di Aulla è possibile procedere all'affidamento diretto di servizi in favore della stessa;

Esaminati i bilanci di esercizio della società Spezia Risorse S.p.a., relativamente al triennio 2018/2020, dai quali si rileva:

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Risultato d'esercizio	103.243,00	80.051,00	132.318,00
Patrimonio netto	2.151.110,00	2.231.163,00	1.463.480,00
Capitale sociale	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: "ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione economica della congruità dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto ed al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

Considerato che gli oneri per lo svolgimento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente, nel caso di affidamento in house, alla società Spezia Risorse S.p.a. sono costituiti dal riconoscimento in favore dell'affidatario di un aggio pari al 6.7% degli importi riscossi, oltre alle spese correlate all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, che, in assenza del previsto Decreto Ministeriale, sono pattuite nell'importo massimo di € 15,00 a pratica, con evidente contenimento delle spese dovute dal contribuente.

Che i maggiori vantaggi dell'affidamento in house rispetto alla delega all'agente della riscossione sono costituiti da una maggiore orientamento del core business della società alla riscossione delle entrate dei soli soci partecipanti nonché ad una maggiore propensione alla riscossione di entrate aventi caratteristiche quali-quantitative analoghe a quelle oggetto di affidamento;

Dato atto che l'affidamento diretto del servizio in parola non si pone in contrasto con la disciplina della garanzia della concorrenza;

Che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016:

una concessione o un appalto pubblico non rientra nell'ambito di applicazione del Codice degli Appalti quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Dato atto che la società Spezia Risorse S.p.a., come dichiarato dall'Amministratore delegato della società, rispetta le condizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016;

Valutata, quindi, la possibilità a fronte dell'acquisto della partecipazione in misura pari all'1% del capitale sociale, di poter affidare in concessione alla società in house "Spezia Risorse S.p.a." la riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente, come dettagliato in proposta;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, acquisito con prot. 26912 del 24.1.2021;

Ritenuta la competenza consiliare, ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 112/1999;

Visto il Lgs. n.267/2000;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Consiglieri Coppelli, Magnani, Lombardi), resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- a) Di divenire socio della società SPEZIA RISORSE S.P.A., con sede legale in La Spezia alla Via Giovanni Pascoli n. 64 (P.IVA: 01222120113), al fine di affidare il servizio pubblico di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Aulla;
- b) Di prendere atto della Relazione resa dal Dirigente competente, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, condividendone il contenuto;
- c) Di acquistare una quota pari all'1% del capitale sociale, corrispondente al valore complessivo di € 22.500,00, di cui € 10.000,00 quale valore nominale ed € 12.500,00 quale sovrapprezzo azioni, come comunicato dall'amministratore delegato della società;
- d) Di approvare lo Statuto Societario, nonché i "Patti Parasociali" allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- e) Di delegare il legale rappresentante dell'Ente, nella persona del Dirigente dell'area Affari Generali e Finanziaria pro tempore, dott. Renzo Mostarda, alla sottoscrizione dell'atto di acquisto della quota societaria di cui al precedente capoverso;
- f) Di dare atto che le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'acquisto della quota societaria di che trattasi sono allocati al capitolo 30140101 del Bilancio di Previsione 2021/2023 - gestione residui (imp. 1078/2020) - per la somma di € 22.500,00 a copertura delle spese di acquisto della quota societaria di che trattasi;
- g) Di affidare in concessione alla società in house "Spezia Risorse S.p.a.", fino al 31/12/2026, la riscossione coattiva delle seguenti entrate:
 - IMU;
 - Tasi;
 - Tari;
 - Sanzioni per violazioni al Codice della Strada;
 - Altre entrate patrimoniali ad esclusione del nuovo Canone Unico;
- h) Di approvare lo schema di "Contratto di servizio tra il Comune di Aulla e la Società Spezia Risorse s.p.a." e lo schema di "Disciplinare tecnico – operativo delle procedure di riscossione;
- i) Di autorizzare il Dirigente dell'area Affari Generali e Finanziari pro tempore, dott. Renzo Mostarda, alla sottoscrizione del "Contratto di Servizio" e del "Disciplinare del Servizio" allegati al presente atto sotto per farne parte integrante e sostanziale;
- j) Di dare atto che la copertura finanziaria del servizio di che trattasi viene assunta con specifico e diverso provvedimento;

Con separata votazione, e con n. 11 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Consiglieri Coppelli, Magnani, Lombardi), resa nei modi e nelle forme di legge, stante l'urgenza,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del D.Lgs.267/2000.

CITTA' DI AULLA

Provincia di Massa Carrara

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

SPEZIA RISORSE S.P.A. - ACQUISTO PARTECIPAZIONE ED AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 21.12.2021

IL DIRIGENTE

Renzo MOSTARDA

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 21.12.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Renzo MOSTARDA



CITTA' DI AULLA

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Massa Carrara

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 54 del 30/12/2021

OGGETTO:

**SPEZIA RISORSE S.P.A. - ACQUISTO PARTECIPAZIONE ED AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
AMORFINI SILVIA

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINI PAOLA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Aulla, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.